

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)

regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 16 dell'8/03/1996.

**REGOLAMENTO E TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

**Art. 1
OGGETTO DELLA TASSA**

- 1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;**
- 2) Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione governativa;**
- 3) La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;**
- 4) Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette all'imposizione del Comune medesimo;**
- 5) Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.**

**Art. 2
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

- 1) La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.**

**Art. 3
CONCESSIONI DI OCCUPAZIONI**

- 1) Le concessioni di occupazione di cui al precedente articolo 1 sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507 e successive modificazioni**

ed integrazioni e nei Regolamenti di Polizia Municipale e di Edilizia deliberati ed approvati a norma di legge.

Art. 4
REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1) La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Art. 5
OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE
- CRITERI DI DISTINZIONE -
GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono avere carattere permanente o temporaneo:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

3) La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 1, sono classificate in 2 (due) categorie.

A tale effetto si allega, al presente atto, l'elenco relativo delle Vie e delle Piazze, che fa parte integrante (All. "A").

4) La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate:

- in ragione del 50 per cento sino a 100 mq.;

- in ragione del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1.000 mq.;
- in ragione del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq..

Art. 6
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1) Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente capo, questo Comune, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n° 507 del 15/11/1993, si colloca nella classe V[^] disponendo di una popolazione residente fino a 10.000 abitanti.

Art. 7
OCCUPAZIONI PERMANENTI. DISCIPLINA E TARIFFE.
PASSI CARRABILI: CRITERI DI DETERMINAZIONE
DELLA SUPERFICIE.

1) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

- occupazione del suolo comunale compreso nella 1[^] categoria £. 51.000 al mq.
- occupazione del suolo comunale compreso nella 2[^] categoria £. 34.000 al mq.

2) Per le occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta nella misura di un terzo.

3) Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

4) Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

5) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

6) La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

7) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a nove metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

8) La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

9) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 8 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria (comma 1° del presente articolo) ridotta del 10 per cento.

10) La tariffa è parimenti ridotta del 10 per cento per i passi carrabili costruiti dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

11) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta del 10 per cento.

12) La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

13) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 8

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA E TARIFFE

1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 5, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento.

2) Le tariffe si applicano in relazione ai tempi di occupazione e alle relative misure di riferimento seguenti:

1^ CATEGORIA

- fino a 7 ore giornaliere _____ £. 430 per mq. ad ora
- da 7,01 ore a 16 ore giornaliere _____ £. 110 per mq. ad ora
- oltre 16 ore tariffa giornaliera _____ £. 4.000 per mq. al giorno

2^ CATEGORIA

- fino a 7 ore giornaliera _____ £. 300 per mq. ad ora
- da 7,01 ore a 16 ore giornaliera _____ £. 100 per mq. ad ora
- oltre 16 ore tariffa giornaliera _____ £. 3.000 per mq. al giorno

3) Per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta nella misura di un terzo.

4) Per le occupazioni con tende o simili, fissi o retrattili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi.

5) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

6) Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte del 50 per cento per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 9.

7) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa diminuita del 30 per cento.

8) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

9) Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

10) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Art. 9

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

- DISCIPLINA -

1) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, sono tassate in base ai criteri dell'art. 10.

2) Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei

cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 10
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE
DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1) La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 9 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di essa effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.

2) La tassa è determinata in ragione di:

£. 500.000 annue per Km. lineare o frazione, nella 1[^] categoria-

£. 400.000 annue per Km. lineare o frazione, nella 2[^] categoria-

3) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

4) Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, impone, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle stesse pari al 50 per cento delle spese medesime.

5) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 8 è determinata e applicata in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure.

a) occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni £. 30.000 nella 1[^] categoria e
£. 25.000 nella 2[^] categoria.

La tassa di cui alla lettera a) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare.

Per le occupazioni di cui alla lettera a) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni. 30 per cento;

2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a centottanta giorni :
50 per cento;

3) occupazione di durata maggiore: 100 per cento.

Art. 11
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE E TABACCHI
- DETERMINAZIONE DELLA TASSA -

1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alla località dove sono situati gli impianti:

a) centro abitato _____	£. 90.000
b) zona limitrofa _____	£. 75.000
c) sobborghi e zone periferiche _____	£. 45.000
d) frazioni _____	£. 15.000

2) La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura di capacità.

3) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore di capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'area compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 7, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

6) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alla località dove sono situati gli apparecchi, così stabilita:

- a) centro abitato _____ **£. 30.000**
- b) zona limitrofa _____ **£. 22.000**
- c) frazioni, sobborghi e zone periferiche__ **£. 15.000**

Art. 12 ESENZIONI

1) Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia municipale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

h) coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

Art. 13
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare al Comune, avente diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.**
- 2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al precedente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.**
- 3) Per le occupazioni di cui all'art. 9, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.**
- 4) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Il modello di conto corrente postale dovrà contenere le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni.**

5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente (mercato quindicinale o altro) munite di apposita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il versamento deve essere effettuato almeno semestralmente, in via anticipata, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 14

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1) Il Comune o il concessionario controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità dell'art. 13, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2) Il Comune o il concessionario provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, le soprattasse, gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante, raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4) Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5) La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28/01/1988, n° 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

6) I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune o al concessionario il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento,

ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza del rimborso il Comune o il concessionario provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 15

AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA. RINVIO

1) Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'at. 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n° 142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo nazionale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n° 507 del 15/11/1993.

A tal fine si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 16

SANZIONI

1) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 13, comma 1, del presente capo, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento ed al 10 per cento.

4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 17

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1) Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione

di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2) Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1) I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1997, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 13 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate.

2) La concessione di aree ed impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte del Comune in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, viene fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori.

3) Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo al D.Lgs. n° 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Cataldo FABIANO)

IL SINDACO
(Dott. Giuseppe D'ERRICO)

